

## STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

### “ASSOCIAZIONE LOCOMOTIV ”

#### Art. 1. DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede a Bologna in via Sebastiano Serlio nr. 25/2, una associazione culturale e ricreativa di promozione sociale ai sensi dell'art. 18 della Costituzione Italiana degli art. 36 e ss. del Codice Civile, del D.Lgs. nr. 460/97 e del disposto della Legge nr. 383/2000, che assume la denominazione di “**Associazione Locomotiv**” (d'ora in avanti anche semplicemente Associazione).

#### Art. 2. SCOPI E OGGETTO SOCIALE

La associazione nasce come aggregazione di persone che si propongono di svolgere attività di tempo libero, ricreative e di promozione sociale.

La associazione non persegue fini di lucro, è apolitica, apartitica, aconfessionale e rigetta ogni discriminazione razziale e sociale.

Le attività principali che l' associazione intende svolgere per il raggiungimento del proprio scopo sociale sono:

- 1) promuovere, diffondere ed ascoltare la musica in genere, organizzando allo scopo serate o momenti di incontro specifici, anche tematici.
- 2) promuovere ed organizzare lezioni, corsi e stage teorici e pratici di ballo, con eventuale organizzazione di gare o partecipazioni a gare e manifestazioni promosse da altri;
- 3) promuovere ed organizzare attività di spettacolo, attività del tempo libero, attività ludiche e ricreative in genere, attività di svago e di relaxe;
- 4) organizzare conferenze, convegni e corsi di aggiornamento, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
- 5) occuparsi della realizzazione di attività editoriali quali riviste, opuscoli, bollettini sia cartacei che on-line, pubblicazione di atti di convegni e seminari, redazione di progetti e pubblicazione di materiali audiovisivi;
- 6) occuparsi di attività formativa anche in collaborazione con scuole ed istituti sia pubblici che privati;



- 7) svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine o propedeutica a quelle sopraindicate, utile alla realizzazione degli scopi associativi ed attinente ai medesimi, sia direttamente che indirettamente.

### **Art. 3. DURATA**

La Associazione è costituita a tempo indeterminato.

### **Art. 4. SOCI**

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutte le persone fisiche, cittadine italiane o straniere, anche se minorenni, senza distinzione di sesso, genere, età, cittadinanza e razza, che aderiscono alla Associazione condividendone i principi e gli ordinamenti generali.

Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che essa si prefigge.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dai successivi articoli. Non sono pertanto ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Non è consentita la distribuzione ai soci, anche in forma indiretta, di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando le proprie generalità complete e dichiarando di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni e regolamenti emanati dagli organi sociali; la domanda di ammissione a socio per un minore è presentata da un genitore o da colui che ne fa le veci.

E' compito del legale rappresentante della Associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare l'ammissione o meno di tale domanda. Nel caso che la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'assemblea ordinaria nella sua prima convocazione.

Il socio ammesso sarà iscritto nell' apposito libro a cura dell'organo amministrativo, sarà tenuto al pagamento delle quote annualmente stabilite ed avrà diritto a ricevere la tessera sociale.

Il socio se è maggiorenne ha diritto a partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie della Associazione e gode dell'elettorato attivo e passivo; ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della associazione.

I soci sono espulsi o radiati qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali, quando si rendono morosi nel pagamento della tessera o delle quote sociali e quando, in qualunque modo, arrechino danni materiali o morali alla Associazione ed alla sua credibilità.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento motivato dal Consiglio Direttivo nella prima assemblea ordinaria.

#### **Art. 5. PATRIMONIO**

Il patrimonio sociale è costituito:

1. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà della associazione
2. dai contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
3. dal fondo riserva.

#### **Art. 6. ANNO SOCIALE**

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Art. 7. RENDICONTO**

Il rendiconto economico e finanziario di ogni anno deve essere presentato all' Assemblea dei soci per la approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo, o qualora ne ricorrano i motivi entro 60 giorni da tale data.

L' eventuale avanzo di gestione annuale viene destinato al fondo di riserva e verrà successivamente utilizzato per la realizzazione delle finalità istituzionali o per attività a queste ultime direttamente connesse.

E' espressamente vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale.

#### **Art. 8. ORGANI**

Sono organi della associazione:

- a) l' Asseblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

#### **Art. 9. ASSEMBLEA**

L' Asseblea dei soci è sovrana ed è il massimo organo deliberativo della Associazione; essa rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni sono vincolanti per gli stessi, se assunte in conformità dello Statuto.

Possono prendere parte alle Assemblee i soli soci che siano in regola con il versamento della quota associativa.

L' Asseblea è presieduta dal Presidente della associazione. L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

L' Asseblea ordinaria è convocata ogni anno entro il termine previsto all' art. 7, dal Presidente della Associazione per la approvazione del rendiconto economico e finanziario.

L' Asseblea è convocata con avviso affisso all'interno dei locali della Associazione almeno 15 giorni prima e con avviso scritto ad ogni socio. L' avviso deve contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno dei lavori dell' adunanza.

L' Asseblea è chiamata a:

- approvare le linee generali del programma di attività dell' anno sociale;
- approvare il rendiconto economico e finanziario;
- approvare i regolamenti della associazione;
- decidere inappellabilmente sulla espulsione del socio da questi opposta;
- attivare il Collegio dei Revisori dei conti;
- eleggere gli organi direttivi della associazione.

L' Asseblea è valida, in prima convocazione, quando interviene la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Ogni socio ha diritto a un voto. E' consentito che ciascun socio ne rappresenti altri, purchè su delega scritta e con il limite massimo di tre.

Le votazioni assembleari sono palesi; se trattano di questioni riguardanti le persone devono avvenire con scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono valide se sono approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.



Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell' assemblea e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato da tutti i soci che hanno il diritto di trarne copia.

L' Assemblea straordinaria è convocata:

- per modificare lo Statuto
- per deliberare sullo scioglimento della Associazione e nominare il liquidatore;
- ogni qualvolta il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei due terzi, lo reputi necessario;
- qualora ne facciano richiesta il Collegio dei Revisori dei Conti o almeno due quinti dei soci.

Le modalità di convocazione, di svolgimento e di delibera dell' Assemblea straordinaria sono le stesse previste per l' Assemblea ordinaria, tuttavia per deliberare sulle modifiche allo statuto è necessaria una maggioranza di voti pari almeno ai due terzi dei presenti mentre per deliberare in merito allo scioglimento è necessario una maggioranza di voti pari almeno ai 4/5 dei soci.

#### Art. 10. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 13 consiglieri eletti fra i soci. Dura in carica quattro anni, elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all' attività svolta dall' Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Nel caso di dimissioni del Presidente o di un altro membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo stesso provvederà alla sostituzione. Qualora invece vengano a mancare due o più membri, il Consiglio decade, restando in carica per l'ordinaria gestione della associazione fino alla convocazione, entro 30 giorni, dell' Assemblea Straordinaria per l' elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite; gli stessi potranno ricevere il rimborso delle sole spese vive sostenute per l'espletamento dell' incarico assegnato.

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo del circolo.

Il Consiglio Direttivo deve:

- curare l'ordinaria amministrazione della Associazione con l'esclusione dei compiti riservati dal presente Statuto alla Assemblea dei soci;
- attuare le deliberazione della Assemblea dei soci;
- stabilire le quote che i soci devono pagare annualmente
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto;
- predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare alla Assemblea dei soci;
- approvare tutti gli atti e contratti inerenti l' attività sociale;

- formulare il regolamento interno da sottoporre all' approvazione dell' Assemblea dei soci;
- deliberare circa la sospensione e la espulsione dei soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta Il Presidente lo ritenga necessario, o quando ne facciano richiesta la maggioranza assoluta dei suoi membri.

#### **Art. 11. IL PRESIDENTE**

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dispone del potere di firma.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le mansioni di ordinaria amministrazione spettano al Vicepresidente o, in caso di vacanza dello stesso al consigliere più anziano in età.

#### **Art. 12. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo facoltativo. La sua attivazione deve avvenire con delibera della Assemblea dei soci.

Se previsto, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall' Assemblea dei soci.

Il Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la correttezza e regolarità del rendiconto economico e finanziario della associazione.

#### **Art. 13. CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l' Associazione ed i suoi Organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Arbitri: due saranno nominati dalle parti, ed il terzo sarà nominato dai due Arbitri delle parti, o se in disaccordo dal Presidente della Camera di Commercio di Bologna;; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura entro 60 giorni ed il loro giudizio sarà inappellabile.


#### **Art. 14. SCIoglimento**

La decisione di scioglimento della Associazione deve essere presa dall' Assemblea dei soci, convocata in via straordinaria. La seduta è valida e delibera sullo scioglimento con le maggioranze di cui al precedente articolo 9. In caso di scioglimento, l' Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori.

Esaurita la procedura, i fondi residui dovranno essere devoluti ai sensi dell' art. 90 L. 289/2002 o a fini di utilità sociale così come disposto dall' art. 3 lett. i) della L.R. n. 34/2002.

#### 15. NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia alle vigenti norme in materia di associazionismo, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro nonché alle norme del Codice Civile.



A handwritten signature in cursive script, likely of the president or a representative of the association, is written in the center of the page.

